

YACHTLIFE

“The Italian Marketplace of Yachting”

Camera Arbitrale Marittima di Genova

Per risolvere le controversie contrattuali in tempi rapidi e con costi contenuti

(il regolamento e le tariffe in vigore)



with the authority of Italian Ship & Yacht Brokers Association



unprintable newsletter - protect your trees

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE MARITTIMA

(in vigore dal 22 luglio 2008)

Art.1 - Ogni controversia relativa a contratti concernenti attività marittime e portuali contenenti la clausola “Camera arbitrale marittima Genova” oppure “Camera arbitrale Genova” od altra equivalente, ad istanza di una o di tutte le parti interessate, sarà risolta mediante arbitrato irrituale secondo equità da espletarsi secondo il presente regolamento, salvo diverso accordo delle parti. In assenza di idonea convenzione scritta le parti possono egualmente obbligarsi in tal senso anche mediante compromesso o scambio di lettere o telemessaggi.

La stipulazione della convenzione arbitrale implica piena conoscenza e accettazione del Regolamento della Camera arbitrale marittima.

Qualora dalla convenzione risulti che la controversia debba essere risolta mediante arbitrato rituale presso la Camera arbitrale si intenderà che le parti siano obbligate ad esperire un arbitrato rituale secondo equità da espletarsi presso la Camera arbitrale con le norme stabilite dal presente regolamento, facendo per contro salva la facoltà di cui al secondo comma dell’art. 825, cod. proc. civ.

Art. 2 - La controversia è decisa in prima istanza da un Collegio composto da tre arbitri, designati uno dalla parte richiedente, uno dalla parte convenuta ed uno, che avrà funzioni di presidente, designato d’accordo dai primi due arbitri entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della segreteria. In difetto, la designazione verrà effettuata dal Presidente della Camera arbitrale.

Qualora le parti coinvolte nella controversia siano più di due, tutti gli arbitri vengono nominati dal Presidente della Camera arbitrale.

Art. 3 - La parte che intende promuovere un procedimento arbitrale presenta domanda di arbitrato alla “Camera arbitrale marittima” fornendo le generalità e il domicilio delle parti, una sintetica descrizione dei termini della controversia, i quesiti e le richieste con l’indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico, le generalità e l’indirizzo dell’arbitro designato (salvo che sia prevista o richiesta la nomina di un arbitro unico). Alla domanda deve essere allegato il compromesso o la clausola compromissoria e tutta la documentazione che la parte ritiene di produrre.

Tutte le istanze, le memorie e la documentazione prodotte dovranno essere depositate presso la segreteria in un

numero di copie pari al numero degli arbitri più una copia per la controparte ed una per la segreteria.

Art. 4 - La segreteria della Camera arbitrale trasmette copia dell'istanza d'arbitrato alla controparte con l'invito a designare il proprio arbitro (salvo che sia prevista o accetti la nomina di un arbitro unico), a formulare le proprie controdeduzioni ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche approssimativa, del valore economico delle richieste, allegando ogni documentazione che può assumere rilievo ai fini del giudizio, entro il termine di quindici giorni correnti dal ricevimento dell'invito. Tale termine può essere prorogato dal Presidente della Camera arbitrale a richiesta motivata.

Art. 5 - Il silenzio della controparte prolungato per oltre quindici giorni correnti dal ricevimento dell'invito di cui all'art. 4, o comunque l'assunzione da parte sua di ogni altra posizione negativa nei confronti del procedimento arbitrale, autorizzano il Presidente della Camera arbitrale a procedere alla nomina dell'arbitro unico ovvero alla designazione di un arbitro per conto della parte resistente.

Se quest'ultima non presenta tempestivamente osservazioni, richieste e quesiti s'intende che respinge le affermazioni e le richieste della parte istante.

Art. 6 - Le parti non possono designare arbitri che siano in relazione di parentela con una di esse, o che, comunque, abbiano un interesse alla controversia. L'istanza di ricsuzione deve essere presentata al Presidente della Camera arbitrale. La ricsuzione di un arbitro non ha effetto se, a giudizio insindacabile del Presidente della Camera arbitrale, è immotivata o intempestiva.

Art. 7 - Le parti, entro il termine fissato dal Presidente della Camera arbitrale, devono procedere alla sostituzione degli arbitri da loro designati che siano stati ricsutati o che per qualsiasi motivo non abbiano accettato o portato a termine l'incarico. In difetto vi provvede il Presidente della Camera arbitrale.

Art. 8 - Tutti i provvedimenti, compresa la fissazione di termini, ritenuti opportuni per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dell'arbitrato, fino alla data della nomina dell'arbitro unico o del presidente del Collegio, sono assunti dal Presidente della Camera arbitrale; dopo tale data sono assunti dall'organo giudicante.

Art. 9 - Le spese di procedimento comprendono i corrispettivi spettanti alla Camera di commercio, nonché gli ono-

rari e le spese spettanti agli arbitri ed ai consulenti tecnici: esse sono dovute in solido dalle parti. Queste ultime, a seguito di richiesta della Segreteria, versano un deposito - infruttifero e non rivalutabile - a copertura di tali spese; l'entità del deposito è determinata in via provvisoria dalla Segreteria sulla base del valore economico della controversia indicato dalle parti e nei limiti stabiliti dalla tabella allegata, sommando alla domanda principale l'eventuale domanda riconvenzionale.

In corso di procedura, su indicazione del Collegio arbitrale, la Segreteria può richiedere alle parti depositi integrativi, sempre nei limiti della tabella allegata al presente regolamento.

Art. 10 - Tutti i documenti e gli eventuali campioni che le parti intendono sottoporre agli arbitri devono essere tempestivamente depositati presso la Camera arbitrale. Copia di tutta la documentazione depositata da una parte viene trasmessa all'altra parte a cura della segreteria della Camera arbitrale. La documentazione fotografica prodotta in un solo originale resta a disposizione per la consultazione presso la segreteria.

Art. 11 - La Segreteria trasmette a ciascun arbitro copia del fascicolo arbitrale e comunica alle parti i nomi degli arbitri. Nella prima riunione gli arbitri designati:

- accettano l'incarico e costituiscono il collegio;
 - determinano l'ammontare del fondo spese;
 - fissano con ordinanza i termini per il deposito di memorie e la deduzione di prove;
 - fissano l'udienza di comparizione delle parti, che hanno diritto di farsi assistere e rappresentare da difensori.
- Nella prima udienza gli arbitri esperiscono un tentativo di conciliazione tra le parti.

Art. 12 - Tutti i depositi sono richiesti alle parti in egual misura. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno qualunque dei versamenti richiesti, tale deposito potrà essere effettuato dall'altra, fermi restando i poteri dell'arbitro nella suddivisione delle spese di procedimento.

Mancando uno qualunque dei depositi richiesti, la Camera arbitrale dichiara la sospensione del procedimento. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro tre mesi dalla richiesta, la Camera arbitrale può dichiarare estinto il procedimento.

Se il procedimento si conclude prima dell'emissione del lodo, il Collegio determina i propri onorari con riferimento all'attività svolta dagli arbitri fino a quel momento. Nella stessa ipotesi le spese inerenti il servizio di Segreteria sono

determinate dalla Camera di commercio, tenuto conto della determinazione degli arbitri e dell'attività effettivamente svolta.

Art. 13 - Salvo quanto disposto dal presente regolamento, gli arbitri non sono vincolati da alcuna formalità di procedura né da termini che non siano stabiliti dalle parti o dal Presidente della Camera arbitrale, purché venga rispettato il principio del contraddittorio.

Art. 14 - La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera arbitrale marittima di Genova. Il Collegio arbitrale può decidere se tenere altrove le riunioni.

Art. 15 - Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale. L'arbitro dissenziente non ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. Il lodo, oltre ai requisiti previsti dall'art. 823 cpc, deve determinare anche l'importo complessivo delle spese e degli onorari degli arbitri e dei consulenti tecnici nonché il relativo carico sulle parti; può anche indicare l'entità ed i criteri di ripartizione delle eventuali spese di difesa sostenute dalle parti. La segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte mediante l'invio con raccomandata a.r. di un originale. Al pagamento delle spese e degli onorari di arbitrato sono solidalmente tenute tutte le parti, sia verso gli arbitri che verso la Camera arbitrale. Nella liquidazione dei compensi gli arbitri si devono attenere alla tariffa allegata al regolamento.

Art. 16 - Il lodo è depositato dal Collegio arbitrale presso la segreteria, in tanti originali quante sono le parti più uno per l'ufficio, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del collegio o dell'arbitro unico. Le parti possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

Art. 17 - Le parti sono obbligate ad eseguire il lodo arbitrale entro il termine previsto dal contratto o stabilito dagli arbitri.

Art. 18 - Successivamente all'emissione del lodo o comunque al termine del procedimento la Camera di commercio - trattenute le proprie competenze - liquida i compensi agli arbitri ed ai consulenti tecnici utilizzando i depositi effettuati dalle parti.

Qualora una parte abbia effettuato un versamento in luogo dell'altra, tale versamento sarà riportato nel lodo finale

quale credito per la parte adempiente.

L'accettazione del presente regolamento comporta l'autorizzazione della Camera di commercio ad utilizzare i depositi per liquidare le spese ed i compensi arbitrali

Le spese sostenute e documentate da ciascun arbitro restano a carico della parte che lo ha nominato o che - a termini di regolamento - avrebbe dovuto nominarlo. Le spese sostenute e documentate dal Presidente del collegio o dall'arbitro unico sono ripartite secondo il criterio indicato nel lodo. A conclusione dei procedimenti la Camera arbitrale restituisce ai depositanti il deposito cauzionale non utilizzato.

Art. 19 - I documenti prodotti dalle parti non saranno restituiti, salvo esplicita richiesta che dovrà essere inoltrata alla segreteria entro tre mesi dalla data dell'emanazione del lodo.

Art. 20 - In applicazione analogica della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, tutti i termini sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Art. 21 - In ipotesi di arbitrato rituale, per quanto non previsto dalla convenzione arbitrale e dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina di cui al tit. VIII del cpc.

Art. 22 (*Conciliazione*) - La Camera arbitrale marittima assicura, a richiesta, il proprio intervento anche per la sistemazione in via conciliativa di questioni relative a contratti contenenti o meno idonea clausola arbitrale. I conciliatori sono scelti dalle parti o, previa loro delega, dal Presidente della Camera arbitrale. Essi potranno chiedere alle parti un deposito cauzionale per spese e onorari. L'avvenuta conciliazione sarà attestata da apposito documento depositato presso la segreteria della Camera arbitrale.

Art. 23 (*Perizia convenzionale*) - La Camera arbitrale marittima assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dal Presidente della Camera arbitrale e dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Essi potranno chiedere alle parti un deposito per spese e onorari. La relazione peritale è depositata presso la segreteria della Camera arbitrale che ne rilascia copia autentica alle parti.

TARIFFARIO DELLA CAMERA ARBITRALE MARITTIMA

(in vigore dal 22 luglio 2008)

Valore della lite	Spese amministrative	Onorario per ogni arbitro	% sull'eccedenza
fino a 25.000	250,00	1.000,00	-
da 25.001 a 50.000	600,00	1.000,00	4%
da 50.001 a 100.000	1.200,00	2.000,00	2%
da 100.001 a 250.000	2.000,00	3.000,00	2%
da 250.001 a 500.000	3.600,00	6.000,00	1%
da 500.001 a 1.000.000	7.200,00	8.500,00	1%
da 1.000.001 a 2.500.000	11.000,00	13.500,00	0,50%
oltre 2.500.001	11.000,00 + 0,1% sull'eccedenza	21.000,00	0,20%

Nota: tutti i valori della tabella sono espressi in Euro